



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 aprile 2011 n.66

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.61 adottata nella seduta 19 aprile 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n. 186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DEL DECRETO 9 MAGGIO 1995 N. 63 – STATUTO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

Nell'Ordinamento della Professione di Ingegnere e di Architetto e Statuto dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 9 maggio 1995, n. 63, dopo l'articolo 6 sono introdotte le seguenti disposizioni:

“Art. 6 bis

E' istituito l' Albo Speciale degli Ingegneri e Architetti Non Residenti al quale possono iscriversi gli Ingegneri e Architetti regolarmente iscritti nelle liste “A” di uno degli Ordini degli Ingegneri o degli Architetti della Repubblica Italiana.

Art. 6 ter

L'iscrizione all'Albo Speciale degli Ingegneri ed Architetti Non Residenti, che consente di esercitare la libera professione di Ingegnere e di Architetto nel territorio della Repubblica di San Marino, è disposta dal Consiglio dell'Ordine, su istanza scritta dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritto alla lista “A” di un Ordine degli Ingegneri o di un Ordine degli Architetti della Repubblica Italiana;
- b) aver eletto un domicilio professionale nella Repubblica di San Marino;
- c) essere cittadino italiano;
- d) godere dei diritti civili;

e) non versare in una delle condizioni di divieto o di incompatibilità di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6.

Tutti i documenti di cui al comma che precede debbono essere regolarizzati con le imposte di bollo e non devono avere data anteriore di tre mesi a quella di deposito della domanda.

Art. 6 quater

Le iscrizioni di cui al precedente articolo 6 bis sono effettuate su conforme delibera del Consiglio dell'Ordine che deve essere adottata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di deposito dell'istanza da parte dell'interessato.

Nella valutazione dell'istanza debbono essere tenuti presenti solamente i requisiti di cui al precedente articolo 6 bis, non essendo necessaria l'abilitazione di cui al successivo articolo 7.

Coloro che sono iscritti all'Albo Speciale Non Residenti in forza del precedente articolo 6 bis esercitano la professione facendo uso di un timbro nominativo sammarinese riservato agli Iscritti non residenti.

Art. 6 quinquies

Coloro che sono iscritti all'Albo Speciale Non Residenti in forza di quanto stabilito dal precedente articolo 6 bis, nell'esercizio della professione in territorio sammarinese, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari del presente statuto e debbono attenersi al rispetto di tutte le altre norme vigenti nell'ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino.”.

Art. 2

All'articolo 21 del medesimo Ordinamento della Professione di Ingegnere e di Architetto e Statuto dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino è stato aggiunto il seguente comma:

“Gli iscritti all'Albo Speciale Non Residenti, in forza a quanto stabilito dal precedente articolo 6 bis sono ammessi a partecipare alle Assemblee nonché alle iniziative di carattere culturale e professionale e possono essere rappresentati nel Consiglio dell'Ordine da un membro osservatore eletto dagli iscritti stessi fra gli appartenenti al medesimo Albo Speciale.”.

Art. 3

Nell'Ordinamento della Professione di Ingegnere e di Architetto e Statuto dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 9 maggio 1995, n. 63, l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“- Art. 22 -
(Definizione)

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da cinque membri effettivi e da un eventuale membro osservatore. I membri effettivi sono: due Ingegneri e due Architetti eletti dagli iscritti all'Albo, un Ingegnere o Architetto iscritto all'Ordine non avente contratti di lavoro di carattere dirigenziale, tempo determinato o indeterminato, con il Settore Pubblico Allargato eletto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28. Il membro osservatore è un Ingegnere o Architetto facente parte dell'Albo Speciale Non Residenti ed eletto dagli iscritti a questo stesso Albo. La sua presenza nel Consiglio è prevista al raggiungimento di un numero minimo di iscritti a questo Albo pari a trenta.

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.”.

Art. 4
(Pubblicità)

Nell'Ordinamento della Professione di Ingegnere e di Architetto e Statuto dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 9 maggio 1995, n. 63, il comma 1 dell'articolo 11 è così modificato:

“E' fatto divieto all'Ingegnere e all'Architetto di pubblicizzare la propria attività professionale fatte salve le forme di pubblicità consentite dal Consiglio dell'Ordine mediante un apposito regolamento.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta